



COMUNE DI GIOIA TAURO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Verbale n. 41 del 31.03.2025

Parere su proposta di deliberazione della GC "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021 ANNO 2025 - 2027".

Premesso

- che in data 24.03.2025, mediante Posta Elettronica Certificata, è stato richiesto a questo organo di revisione il rilascio del prescritto parere in merito alla proposta di deliberazione in oggetto, relativamente allo stralcio PIAO 2025-2027 - Sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale - Piano assunzionale 2025;
- che in data 26.03.2025 questo Organo di Revisione ha chiesto tramite PEC documentazione integrativa;

Visto l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Visto l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Visto l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";

Visto l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";

Visto l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il contenimento della spesa di personale entro il valore medio del triennio 2011-2013;

Visti, altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150);*

Atteso che

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge

58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale e la documentazione allegata;

Tenuto conto di quanto espresso negli allegati alla citata proposta di deliberazione in merito alle esigenze dell'Ente di programmare le misure occupazionali proposte;

Preso atto delle motivazioni delle predette scelte di pianificazione delle misure occupazionali dettagliatamente palesate nella proposta di deliberazione in esame;

Osservato, come già avuto modo di evidenziare in precedenti occasioni, che ferma restando la motivazione alla base della programmazione degli aumenti temporanei delle ore di lavoro delle unità a tempo parziale interessate, si rammenta che l'incremento dell'orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale è una forma di lavoro flessibile che deve essere utilizzata in situazioni eccezionali e alla quale non deve ricorrersi sistematicamente per far fronte ad esigenze consolidate per il corretto espletamento dei servizi essenziali. La giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti, è ormai orientata sul principio che l'incremento orario di un rapporto di lavoro a tempo parziale, senza il raggiungimento delle trentasei ore settimanali, non configura una nuova assunzione, per cui l'adozione dei relativi atti non è soggetta ai vincoli previsti in caso di nuove assunzioni di personale, salvo che non vengano poste in essere fattispecie potenzialmente elusive dello spirito della norma.

Proprio per questi motivi è fondamentale che le programmazioni delle assunzioni di personale vengano effettuate in modo tale che, nel breve periodo e nel rispetto dei vincoli normativi, si riduca la necessità di ricorrere a questa tipologia contrattuale.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 2672000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

si esprime parere FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto. Il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio è asseverato con successivo verbale n.42 in data odierna..

L'Organo di Revisione*

Dott. Giuseppe Crocitti

Dott. Pasquale Barbuto

Dott. Mauro Granieri

*documento firmato digitalmente